

GARANZIA PER VIZI, GARANZIA AL CONSUMO E PRODUCT LIABILITY

*Responsabilità del venditore e
possibili limitazioni della stessa*

Avv. Mariaelena Giorcelli

Avv. Arianna Ruggieri

BBM studi legali associati
Buffa, Bortolotti & Mathis

1 febbraio 2022

PROGRAMMA

- La responsabilità per vizi nella vendita interna (codice civile) ed internazionale (Convenzione di Vienna).
- La differenza tra responsabilità legale e convenzionale: come coordinare i due aspetti per una migliore tutela del venditore.
- La redazione della garanzia convenzionale.
- La redazione delle clausole di limitazione di responsabilità per danni derivanti da difetti dei prodotti (mancato guadagno, mancata produzione).
- Come premunirsi contro il regresso dei venditori finali che abbiano soddisfatto richieste dei consumatori?
- La responsabilità da prodotto difettoso (*product liability*): differenza sostanziale rispetto alla responsabilità per vizi; come limitare i rischi: assicurazione, informazione, ecc.
- Analisi di alcune clausole di contratti internazionali di vendita.

Tipologie di vizi e responsabilità

Responsabilità contrattuale / extracontrattuale

Responsabilità contrattuale:

- contratto interno / internazionale
- garanzia di legge / convenzionale
- vizi apparenti / vizi occulti
- compratore “professionista” / consumatore

Product liability: responsabilità oggettiva (extracontrattuale)

Norme derogabili / inderogabili

VENDITA INTERNAZIONALE **Convenzione di Vienna del 1980 – CISG**


Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980.

94 Paesi aderenti (ultimi: Guatemala, Portogallo)

La Convenzione si applica:

- direttamente ai contratti tra controparti di paesi aderenti;
- quando le norme di diritto internazionale privato portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente; oppure
- se espressamente richiamata

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (Convenzione di Vienna del 1980 – CISG).



2021
+ Guatemala
+ Portogallo

94 Paesi aderenti

Convenzione di Vienna Art. 35. (Conformità della merce).

1. Il venditore è tenuto a consegnare **merce che sia conforme per quantità, qualità e tipo a quanto previsto dal contratto** e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, non è conforme al contratto la merce che:
 - a) non è idonea all'uso cui viene destinata normalmente merce dello stesso tipo;
 - b) non è idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo;
 - c) non possiede le qualità di merce che il venditore ha sottoposto al compratore come campione o modello;
 - d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla.
3. Il venditore non è responsabile per un difetto di conformità della merce, ai sensi di quanto previsto nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma, se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva, o non avrebbe potuto ignorare, tale difetto di conformità.

Convenzione di Vienna

Articolo 36. (Responsabilità per difetti di conformità).

1. Il venditore è responsabile, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, per un difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se tale difetto di conformità si manifesta solamente in un momento successivo.

Convenzione di Vienna

Articolo 38. (Esame della merce).

1. Il compratore è tenuto ad esaminare, o far esaminare, la merce nel termine più breve possibile, avuto riguardo alle circostanze.
2. Se il contratto implica il trasporto della merce, l'esame può essere differito sino all'arrivo a destinazione della stessa.
3. Se il compratore dirotta la merce o la rispedisce senza avere avuto una ragionevole opportunità di esaminarla e se al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la possibilità di tale dirottamento o rispedizione, l'esame può essere differito sino all'arrivo della merce alla nuova destinazione.

Convenzione di Vienna

Articolo 39. (Denuncia dei difetti di conformità).

1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.
2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu effettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

NO: “i beni sono difettosi in tutte le loro parti”

Tribunale di Vigevano 12 luglio 2000:

“la denuncia, che non deve avere una particolare forma, per cui può anche essere fatta oralmente e via telefono (v. LG Frankfurt, 13 luglio 1994, in Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report, 1994, 1264 s.), non deve soltanto essere tempestiva, ma deve anche specificare la natura del difetto per dare al venditore la possibilità di verificare la fondatezza e l'esattezza della denuncia, affinché egli possa eventualmente compiere un'attività di conformazione (che questa sia la ratio sulla quale si basa il requisito della specificità della denuncia si veda OLG Düsseldorf, 8 gennaio 1993, in Recht der internationalen Wirtschaft, 1993, 325 ss.)”.

Convenzione di Vienna

Rimedi disponibili per il compratore (artt. 45 ss.)

- sostituzione o riparazione;
- termine supplementare per adempiere;
- risoluzione del contratto in caso di inadempimento essenziale (violazione del contratto che cagiona all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, né l'avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione);
- riduzione del prezzo;
- Risarcimento del danno (perdita subita, mancato guadagno; limite della prevedibilità).

Convenzione di Vienna Risarcimento del danno

-Oggetto: **perdita subita, mancato guadagno** (art. 74)

-**Limite della prevedibilità** (art. 74): Il risarcimento non può essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere, come possibile conseguenza dell'inadempimento, al tempo della conclusione del contratto, tenuto conto delle circostanze di cui era o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza in tale momento.

-**Articolo 77. (Obbligo di limitare il danno)**. La parte che invoca l'inadempimento contrattuale è tenuta ad adottare misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno, ivi compreso mancato guadagno, risultante dall'inadempimento. Qualora essa non adotti le misure di cui sopra, la parte inadempiente potrà richiedere una riduzione dell'entità del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

Vendita in diritto italiano Artt. 1470 ss. del codice civile

Articolo 1490. Il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Articolo 1497. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'Articolo 1495.

Vendita in diritto italiano Termini e condizioni per l'azione

Articolo 1495. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro **otto giorni** dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in **un anno dalla consegna**; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Vendita in diritto italiano Rimedi a disposizione del compratore

Articolo 1492: Nei casi indicati dall'Articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta irrevocabile quando fatta con la domanda giudiziale (..).

Articolo 1493. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Articolo 1494. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Vendita in diritto italiano Risarcimento del danno

Articolo 1494. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al **risarcimento del danno**, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1225 Prevedibilità del danno. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Garanzia di buon funzionamento

Convenzione di Vienna:

Art. 36.2 Il venditore è altresì responsabile per un difetto di conformità che si verifichi in un momento successivo a quello indicato nel paragrafo precedente e che sia dovuto all'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compresa la violazione di una garanzia in base alla quale per un certo periodo la merce si sarebbe mantenuta idonea al suo normale utilizzo, o per un determinato utilizzo speciale o che la stessa avrebbe conservato certe qualità e caratteristiche.

Diritto interno italiano

Articolo 1512 c.c. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro **trenta giorni** dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in **sei mesi** dalla scoperta.

Clausola di denuncia dei vizi

Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.

Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.

Clausola di garanzia convenzionale e di limitazione della responsabilità

Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 12 mesi dalla consegna dei Prodotti al Compratore, purché tale difetto di conformità gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. In tal caso il Venditore provvederà, a sua scelta, alla sostituzione o riparazione dei Prodotti (o parti di essi) risultati difettosi.

Gli obblighi assunti dal Venditore con gli articoli (di riparare o sostituire i Prodotti nelle ipotesi ed alle condizioni ivi stabilite) sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

Garanzia della vendita dei beni di consumo

Artt. 128 ss. Codice del Consumo (come modificati alla luce del recente D.Lgs. novembre 2021, n. 170)

Ambito di applicazione della disciplina:

- contratti di vendita, di appalto d'opera, somministrazione, permuta e in genere a tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
- sono altresì inclusi nel campo di applicazione anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita

Garanzia della vendita dei beni di consumo

Artt. 129 Requisiti di conformità

Requisiti soggettivi

i beni, ove le parti abbiano concluso un contratto di vendita, devono: **a)** corrispondere alla descrizione, tipo, quantità, qualità e possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche, previste dal contratto di vendita; **(b)** essere idonei all'uso particolare richiesto dal consumatore e che il consumatore abbia comunicato al venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; **(c)** essere forniti con tutti gli accessori e le istruzioni, incluse le istruzioni sull'installazione, come previsto dal contratto di vendita; e **d)** essere forniti con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.

Garanzia della vendita dei beni di consumo

Artt. 129 Requisiti di conformità

Requisiti oggettivi

i beni devono: **a)** essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo conto, se del caso, del diritto dell'Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme, dei codici di condotta applicabili allo specifico settore; **b)** se applicabile, possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; **c)** ove applicabile, essere consegnati insieme agli accessori, inclusi l'imballaggio, le istruzioni di installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; **d)** essere della quantità e possedere le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura dei beni e tenendo conto qualsiasi dichiarazione pubblica fatta da o per conto del venditore o di altre persone in precedenti collegamenti della catena di transazioni, incluso il produttore, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Garanzia della vendita dei beni di consumo

Termini

- 2 anni dalla consegna
- Presunzione preesistenza fino a **1 anno** dalla consegna

E' stato eliminata l'onere del consumatore di denunciare i vizi entro 2 mesi dalla scoperta

Rimedi a disposizione del consumatore

- Riparazione o sostituzione;
- Risoluzione e riduzione del prezzo.

Garanzia della vendita dei beni di consumo

Art. 135 *quinques*: Garanzia convenzionale

- Non può derogare agli obblighi di legge ma si aggiunge agli stessi
- Può essere data direttamente dal produttore
- deve espressamente includere i seguenti elementi segue: **a)** una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; **b)** il nome e l'indirizzo del garante; **c)** la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale; **d)** la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; ed **e)** le condizioni della garanzia commerciale.

Garanzia della vendita dei beni di consumo Diritto di regresso dell'ultimo venditore (Art. 134)

Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'art. 130 comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali

E' possibile derogare a tale disciplina?

Responsabilità da product liability Artt. 114 ss. Codice del Consumo

Articolo 114: Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Articolo 117: Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (..)

Art. 123: Danno risarcibile:

1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
 - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
 - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Responsabilità da product liability Termini per l'esercizio dell'azione

Art. 125: Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

Art. 126: Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

Responsabilità da product liability Differenze rispetto alla responsabilità per vizi

Resp. oggettiva: prescinde dalla colpa del produttore.

La responsabilità per *product liability* però non è diretta a coprire il danno di tipo “commerciale” e presuppone che la persona sia stata danneggiata nella sua qualità di consumatore (Cass. 9254/2015: collante difettoso, nastro e buste danneggiate; assicurazione per *product liability*).

Tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in modo occasionale, al rischio derivante da un prodotto difettoso sono legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla disciplina sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso (Cass. 13458/2013).

Responsabilità da product liability

Possibili limitazioni della responsabilità

- Inderogabilità delle disposizioni
- Possibilità di disciplinare l'idoneità dell'uso del prodotto e le varie esclusioni/limitazioni (es. Cass. 16808/2015)
- Assicurazione

Grazie per la vostra partecipazione



Avv. Mariaelena Giorcelli
m.giorcelli@bbmpartners.com



Avv. Arianna Ruggieri
a.ruggieri@bbmpartners.com

BUFFA, BORTOLOTTI & MATHIS